

Polizze. Effetti e limiti del decreto liberalizzazioni

Obiettivo risparmio e lotta alle frodi per la nuova Rc auto

Premi, risarcimenti, perizie: le misure da chiarire e i possibili costi

Rossella Cadeo

Il decreto liberalizzazioni contiene una composita griglia di misure per risolvere l'eterno nodo della Rc. Da anni ci sono, da un lato, le imprese che puntano il dito sugli oneri dei sinistri e, dall'altro, i consumatori che si lamentano dei prezzi. Quale effetto sui due fronti avranno i cinque articoli (dal 28 al 33) del Dl1/12 resta tutto da vedere, vista anche l'incognita delle modifiche in sede di conversione.

Le misure

Quel che si devono attendere gli assicurati dalla ricetta predisposta dal Governo Monti si articola in due direzioni: meccanismi per il calo delle tariffe anche con una responsabilizzazione dei clienti stessi e contrasto al fenomeno frodi, tra i principali fattori di costo del sistema.

Tre le leve cruciali per il primo obiettivo: la scatola nera a bordo con sconto sul premio; il confronto tra preventivi obbligatorio; il risarcimento in forma specifica (ossia la riparazione diretta) in alternativa al rimborso in forma equivalente; la perizia del veicolo da assicurare. Più complessa (e destinata a entrare in vigore in via progressiva) la "macchina" messa a punto per arginare le frodi nel ramo, con interventi quali la sospensione della procedura risarcitoria qualora, dalla banca dati sinistri dell'Isvap, emergano sospetti di frode; obbligo per le imprese di una relazione annuale all'Isvap sui casi di sinistri "sospetti" con le azioni adottate; giro di vite su medici e periti che attestino falsi danni e lesioni. E stop ai contrassegni contraffatti con la dematerializzazione del tagliando cartaceo e via a controlli elettronici.

Punti da chiarire

«I provvedimenti approvati sono condivisibili ma hanno un'efficacia relativa ai fini della riduzione dei costi e quindi dei premi - osserva Vittorio Verdone, direttore Auto dell'Ania, l'associazione delle imprese -. Invece i prezzi si riducono con interventi mirati sui costi. Le misure che responsabilizzano maggiormente il danneggiato in chiave antispeculativa sono utili ma non sempre ben definite né di facile applicazione. Ad esempio non è chiaro a che cosa si riferisca il 30% di taglio del rimborso a chi opti per il risarcimento in forma equivalente. Poi i 30 giorni di sospensione dell'offerta risarcitoria quando si sospetti una frode non bastano per gli approfondimenti del caso, tanto più che alla scadenza si deve procedere a un'offerta o a una querela. E per i contratti con scatola nera, la previsione di riduzioni tariffarie in combinato con la tenuta dei costi di tali meccanismi in capo alle imprese rischia di impedire effettivi vantaggi per i consumatori, poiché altera gli equilibri economici su cui si fondano le offerte del mercato».

A destare perplessità per l'Ania è anche la norma che abbassa a 5 giorni il termine per la perizia dei danni, quando la compagnia deve procedere al risarcimento comunque, anche se l'assicurato decide di non procedere alla riparazione.

Nodo perizie

«Si mette ulteriormente a rischio la qualità della perizia nella Rc - osserva Antonio Pietrini, presidente Asais, associazione per l'analisi degli incidenti stradali e presidente onorario di Aicis (consulenti infortunistica stradale) -. Termini così stretti non sono compatibili con le attuali tariffe

che hanno già costretto molti validi professionisti all'abbandono del settore. Uno studio, per sopravvivere, oggi deve effettuare almeno 1.500 perizie all'anno, un volume che non consente verifiche istantanee mirate ed è compatibile solo con una gestione con sopralluoghi organizzati programmabili su più perizie. L'impegno previsto dalla nuova norma ridurrebbe molto il numero di perizie praticabili, che quindi dovrebbero essere pagate il triplo, con conseguenze che, anche ingiustificatamente, le compagnie farebbero ricadere sui premi. E già ora gli assicurati che non provocano incidenti (oltre il 90% del totale) pagano anche per quel 10% che invece li provoca, poiché la fase liquidativa è carente di istruttoria e un sinistro su tre è liquidato senza un'effettiva individuazione delle responsabilità, con liquidazioni a entrambe le parti, che finiscono col rappresentare più del 100% del dovuto».

Confronto

Quanto all'obbligo dei tre preventivi, il limite evidenziato da operatori e consumatori (si veda l'articolo a fianco) è che difficilmente l'intermediario presenterà proposte più concorrenziali rispetto a quella della compagnia mandataria. «Inoltre - aggiunge Verdone - le imprese devono predisporre strumenti informatici, una modulistica uniforme, istruire gli intermediari. Il processo gestionale rischia insomma di tradursi in ulteriori oneri, quando peraltro gli assicurati già oggi dispongono di strumenti per realizzare autonomamente più preventivi e metterli a confronto, in primis i siti delle compagnie o i portali online».

Per l'Ania ci sarebbero altri due importanti carte che il Gover-



no potrebbe giocare per risolvere il nodo Rca: «emanare la tabella per la valutazione economica dei danni gravi alla persona prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni ed estromettere dai risarcimenti le pseudo-lesioni lievissime che non siano provate da accertamenti diagnostici strumentali. Due misure – conclude Verdone – che porterebbero a una riduzione dei costi e dei prezzi del 20 per cento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La griglia degli interventi per l'assicurazione obbligatoria

1 BLACK BOX E CONTROLLI APRONO ALLO SCONTO



Se l'assicurato acconsente all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (es. scatola nera), i costi sono a carico dell'assicuratore. L'impresa praticherà una riduzione rispetto al premio di tariffa (si stima dal 5 al 15%). Sconto anche nel caso la compagnia chieda al cliente di sottoporre il veicolo a ispezione prima della stipula del contratto e il cliente acconsenta (articolo 32)

2 A CONFRONTO ALMENO TRE PREVENTIVI



Gli intermediari che distribuiscono polizze Rca prima della sottoscrizione del contratto devono informare in modo chiaro ed esaustivo il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni proposte da almeno tre compagnie non appartenenti a medesimi gruppi. In caso di mancato rispetto dell'obbligo sanzione all'impresa da 50mila a 100mila euro (articolo 34)

3 IL RISARCIMENTO SPECIFICO EVITA IL TAGLIO DEL 30%



La compagnia può offrire il risarcimento in forma specifica (riparazione in centri convenzionati da essa pagati) in alternativa a quello per equivalente (pecuniario). A chi non accetta l'offerta, l'assegno è ridotto del 30%. Per la forma specifica è prevista una garanzia almeno biennale sulle parti non soggette a usura, che però ricalca quella cui si ha diritto per legge in ogni caso (articolo 29)

8 IL CONTRASSEGNO DIVENTA ELETTRONICO



I contrassegni Rca cartacei saranno sottoposti a "dematerializzazione", sostituiti o integrati da sistemi elettronici o telematici che consentono la verifica della copertura anche con dispositivi di controllo a distanza. Prevista anche la redazione di elenchi periodici dei veicoli non assicurativi e la possibilità di verificare con dispositivi di controllo a distanza la violazione dell'obbligo alla copertura Rca

4 CINQUE GIORNI DI TEMPO PER LA PERIZIA



Il danneggiato ha l'obbligo di mettere a disposizione veicolo e cose danneggiate per la perizia dei danni. L'ispezione deve avvenire entro 5 giorni consecutivi non festivi dalla ricezione della richiesta di risarcimento. In caso di riparazione prima della perizia l'impresa valuterà il danno sulla base della fattura. Il danneggiato ha diritto al risarcimento anche se decide di non riparare il veicolo (articolo 32)

7 GIRO DI VITE SU FALSI DANNI E LESIONI



Giro di vite anche sul fronte dei danni "sovrastimati", con un ampliamento delle sanzioni penali e amministrative già dal 2010 previste per i medici che emettono certificati che attestano lesioni false. Ora la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro riguarda non solo le microinvalidità ma tutti i danni alla persona e i danni alle cose (articolo 33)

6 ELENCO DEI CASI SOSPETTI E DEI RISPARMI OTTENUTI



Le compagnie hanno l'obbligo di stilare ogni anno una relazione da inviare all'Isvap sulle misure antifrode messe in atto, con il dettaglio dei sinistri sui quali si è ritenuto di indagare, sulle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria. Dovrà anche elaborare una stima dei minori costi per sinistri conseguiti in seguito a questa attività antifrode (articolo 30)

5 INDENNIZZO SOSPESO SE C'È RISCHIO DI FRODE



L'impresa che, dalla banca dati sinistri Isvap, ravvisi due parametri a rischio di frode, può sospendere i termini per la formulazione dell'offerta risarcitoria fino a 30 giorni (articolo 32). Entro quel termine comunicherà le sue conclusioni e potrà non formulare l'offerta risarcitoria presentando querela. Sospensione dell'offerta anche nel caso rifiuti la perizia del danno (articolo 32)